

Con la sentenza n. 348/2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato ad una lavoratrice nelle seguenti circostanze.

Dapprima, il 10 gennaio 2005, veniva formalizzato alla lavoratrice un licenziamento per scarso rendimento; tale licenziamento era impugnato l'11 gennaio; il datore di lavoro revocava il primo licenziamento e il 21 gennaio ne formalizzava un secondo motivato da 3 giorni di assenza ingiustificata (nel periodo 10-12 gennaio).

I giudici della Suprema Corte hanno confermato la sentenza di appello, che aveva considerato revocato il primo licenziamento ed illegittimo il secondo, disponendo la reintegra in servizio della lavoratrice. Questo per il fatto di assoluta ovvietà che non può considerarsi assenza ingiustificata l'assenza successiva al primo licenziamento.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.348 del 13/1/2015